

Scheda sintetica

Pacchetto di proposte legislative a sostegno della politica di coesione 2021-2027:

- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le *disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti* – COM (2018)375 final del 29 maggio 2018.
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio *relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione* – COM (2018) 372 final del 29 maggio 2018.
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante *disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno* - COM (2018) 374 final del 29 maggio 2018.
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul *Fondo sociale europeo plus (FSE+)* – COM (2018) 382 final del 30 maggio 2018.
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul *Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)* – COM (2018) 380 final del 30 maggio 2018.

Breve descrizione degli atti:

Facendo seguito all'iniziativa sul nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 del 2 maggio scorso e con particolare riferimento alle fonti di finanziamento della politica di coesione dell'Unione, la Commissione europea ha presentato cinque nuove proposte di regolamento. Alla luce della riflessione sulle norme vigenti e sui risultati delle valutazioni ex-post, delle consultazioni dei portatori di interessi e delle valutazioni di impatto, i nuovi regolamenti sono caratterizzati da un'architettura che punta a tre obiettivi: semplificazione, per ridurre gli oneri amministrativi sia per i gestori dei programmi che per i beneficiari finali; flessibilità, per migliorare la capacità di risposta dei programmi alle mutate circostanze; efficacia, per realizzare il massimo dei risultati. In particolare, le misure proposte dalla Commissione europea mirano ad allineare i programmi con le priorità dell'UE individuate nel QFP, a rafforzare il collegamento con le sfide individuate nel semestre europeo, stabilire criteri più significativi per l'assegnazione dei fondi e favorire il coinvolgimento delle autorità competenti a livello locale e territoriale nella gestione.

La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio *recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti* – COM (2018)375 final, stabilisce un insieme comune di regole per i sette fondi a gestione concorrente in oggetto, al fine di semplificare le norme di riferimento e quindi ridurre gli oneri amministrativi per gestori e beneficiari. Il nuovo regolamento andrà a sostituire

quello vigente (UE) n.1303/2013 a partire dal 1° gennaio 2021. Entrando nel merito dell'articolato, fermo restando quanto riportato in premessa, si evidenzia che il **Titolo I - Obiettivi e sostegno generale** individua cinque “obiettivi strategici” generali (1. *un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente*; 2. *un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi*; 3. *un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC*; 4. *un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali*; 5. *un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali*) e due obiettivi specifici per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione (1. *Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita* e 2. *Cooperazione territoriale europea - Interreg*). Il **Titolo II - Approccio strategico** disciplina l'iter di definizione, i contenuti e l'iter di approvazione dell'“accordo di partenariato” e introduce le “condizioni abilitanti” che uno Stato membro deve soddisfare preliminarmente, e per l'intero periodo di programmazione, al fine di vedersi riconosciute dalla Commissione europea le spese affrontate per le operazioni collegate ad un obiettivo specifico. Nell'ottica di accrescere la flessibilità di questo strumento, in riferimento al FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, il regolamento prevede inizialmente una programmazione quinquennale e rimanda l'allocazione delle risorse per gli ultimi due anni ai risultati di un riesame intermedio. Il **Titolo III - Programmazione**, definisce i contenuti dei programmi e ne disciplina l'iter, introducendo la possibilità per gli Stati membri -altro elemento di flessibilità - di trasferire il 5% delle dotazioni finanziarie del programma da un fondo ad un altro. Il **Titolo IV - Sorveglianza, Valutazione, Comunicazione e Visibilità** definisce la composizione e i compiti del “Comitato di sorveglianza”, individua le modalità di riesame annuale della performance e, in materia di trasparenza, comunicazione e visibilità, rafforza la responsabilità sia delle autorità di gestione sia dei beneficiari, che sono tenuti ad adempiere ad una serie di obblighi specifici di pubblicizzazione dei programmi. Le misure introdotte nel **Titolo V - Sostegno finanziario fornito dai fondi** mirano a semplificare gli oneri amministrativi e i metodi di calcolo dei costi, rimborsi e delle somme forfettarie e a snellire le disposizioni che regolano l'uso degli strumenti finanziari. Il **Titolo VI - Gestione e controllo** individua le responsabilità e i compiti degli organismi coinvolti e disciplina l'attività di controllo prevedendo un numero di verifiche e audit molto ridotti rispetto a quelli attuali, soprattutto nel caso di programmi caratterizzati da un basso tasso di errore. Il **Titolo VII - Gestione finanziaria, presentazione ed esame dei conti e rettifiche finanziarie** definisce le regole per i pagamenti agli Stati membri ed individua i casi in cui la Commissione può interrompere o sospendere i pagamenti. Il **Titolo VIII – Quadro finanziario** si applica al FESR, il FSE e il Fondo di coesione. Stabilisce le modalità di ripartizione delle risorse 2021-2027 e determina i tassi di cofinanziamento per i due obiettivi specifici “*Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita*” e “*Cooperazione territoriale europea- Interreg*” individuando tre categorie di regioni (“regioni meno sviluppate”, “regioni in transizione” e “regioni più sviluppate”) classificate in base al PIL pro capite in rapporto alla media del PIL dell'UE-27. Il **Titolo IX – Delega di potere e disposizioni di attuazione, transitorie e finali** attribuisce alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati previsti dal regolamento e tra le disposizioni transitorie specifica che per il periodo di programmazione 2014-2020 resta vigente il regolamento (UE) n. 1303/2013.

La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio *relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione* – COM (2018) 372 final, stabilisce le nuove disposizioni sui fondi in oggetto applicabili agli interventi nell'ambito degli obiettivi “*Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita*” e “*Cooperazione territoriale europea - Interreg*”, è complementare alla proposta di regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) di cui sopra e va letta tenuto conto

delle ulteriori norme specificate nella successiva proposta di Regolamento sulle disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

In particolare, la proposta di regolamento sul FESR, declina gli obiettivi strategici fissati nel RDC in obiettivi specifici e, con la finalità di perseguire il criterio dell'efficacia, propone di concentrare la maggior parte delle risorse sugli obiettivi strategici 1. *un'Europa più intelligente* [...] e 2. *un'Europa più verde* [...] in quanto riguardano i settori in cui l'UE può realizzare i massimi risultati. Il regolamento definisce gli ambiti di intervento del FESR e del FC ed elenca le attività che non possono essere sostenute con questi strumenti. Inoltre introduce indicatori comuni di output e di risultato e indicatori di performance (allegati I e II) a cui gli Stati membri devono attenersi per valutare l'efficacia dell'attuazione e predisporre la relazione finale di performance (articoli 12 e 38 del RDC). Infine, in riferimento alle "Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali", la proposta di regolamento prevede che il 6% delle risorse FESR sia destinato allo sviluppo urbano sostenibile attraverso uno degli strumenti nell'ambito dell'obiettivo strategico 5. *un'Europa più vicina ai cittadini* [...].

La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante **disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno** - COM (2018) 374 final, va letta in combinazione con le due precedenti iniziative e stabilisce le regole per sostenere l'obiettivo di promozione della cooperazione tra gli Stati membri all'interno dell'Unione e tra Stati membri e paesi extra UE. In particolare, definisce le coperture geografiche per i vari settori di cooperazione, fissa le risorse disponibili e i tassi di cofinanziamento e individua ulteriori obiettivi specifici per il FESR oltre a quelli già stabiliti nella proposta di regolamento generale precedente COM (2018) 372. Inoltre disciplina la programmazione e l'attività di sorveglianza, valutazione e comunicazione e fissa i criteri per l'ammissibilità di spese e costi e la gestione finanziaria dei programmi Interreg.

La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul **Fondo sociale europeo plus (FSE+)** – COM (2018) 382 final, persegue l'obiettivo di accrescere la dimensione sociale dell'Europa alla luce dei principi sanciti dal Pilastro europeo dei diritti sociali e rappresenta, come le due precedenti iniziative, un'articolazione del RDC, dedicata alle disposizioni relative ad un fondo specifico. Per favorire un approccio più integrato, semplice e flessibile alla programmazione e all'attuazione degli strumenti che sostengono le persone e il miglioramento del loro tenore di vita, la Commissione europea propone di unire sotto l'FSE+ i seguenti fondi e programmi: il Fondo sociale europeo (FSE) e l'Iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI); il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (FEAD); il programma Occupazione e innovazione sociale (EaSI) e il programma per l'azione dell'Unione nel settore della salute (il programma in materia di salute).

La proposta di regolamento si compone di una **parte I** generale che, richiamati obiettivi strategici già previsti nel RDC, delinea una serie di obiettivi specifici da perseguire in materia di occupazione, educazione, inclusione sociale e salute e definisce il budget complessivo. Le risorse stanziare per FSE+ nel periodo 2021-2027 ammontano a 101 mila miliardi di euro di cui 100 mila miliardi in gestione condivisa. La **parte II** è dedicata all'attuazione del FSE+ in gestione condivisa e le disposizioni in esso contenuto mirano a rafforzare l'allineamento con il semestre europeo individuando gli ambiti di concentrazione degli investimenti di cui gli Stati membri devono tenere conto nell'allocazione delle risorse derivanti dal FSE+. L'atto prevede un capitolo specifico dedicato al *supporto per affrontare il problema della povertà*. La **parte III** è dedicata alla gestione diretta ed indiretta del fondo con disposizioni specifiche per *occupazione e innovazione sociale e salute*. La **parte IV** contiene le disposizioni finali e attribuisce alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati previsti dal regolamento e disciplina la composizione del comitato che ai sensi dell'articolo 163 del TFUE, deve assistere la Commissione nell'amministrazione del fondo.

La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul **Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)** – COM (2018) 380 final, modifica il Regolamento n. 1309/2013 attualmente in vigore, alla luce dei principi del Pilastro europeo dei diritti sociali e della valutazione intermedia svolta sul FEG 2014-2020. Il FEG persegue l'obiettivo di supportare misure attive a sostegno dei lavoratori che hanno perso il lavoro a seguito delle trasformazioni economiche derivanti dalla globalizzazione o dalle crisi economiche finanziarie mondiali. In particolare, la Commissione europea con questa iniziativa mira a far sì che il fondo continui ad operare anche dopo il 31 dicembre 2020 senza limiti di tempo e introduce alcune modifiche volte a modernizzare e semplificare l'accesso alle risorse stanziare. La principale novità in tal senso riguarda la sostituzione dei precedenti requisiti per la domanda, con la sola soglia dei lavoratori espulsi, abbassata da 500 a 250.

Procedura e decorrenza dei termini di legge

Entro 30 gg. a partire dal **7 giugno 2018**, data di trasmissione degli atti ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali da parte della Conferenza Presidenti, è possibile inviare le eventuali osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana ai sensi della legge 234/2012, in riferimento alle materie di competenza regionale. **La scadenza dei termini è pertanto fissata per il 7 luglio 2018.**

La procedura è stabilita dall'articolo 38 del R.I. dell'Assemblea. Alla I Commissione spetta l'approvazione della Risoluzione sentita la Commissione competente per materia.